Spett.le
Società
Alla c.a. dell'Amm.ne del Personale

Assago (MI), 29 maggio 2025

Congedo parentale: istruzioni amministrative e operative dell'INPS

Facciamo seguito alla nostra circolare del 16 gennaio 2025 in merito alla Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (c.d. Legge di Bilancio 2025), con la quale abbiamo riassunto le principali novità previste in ambito giuslavoristico, fiscale e previdenziale, tra cui le modifiche apportate alla disciplina del congedo parentale (art. 1 commi 217-218).

Con la circolare n. 95 del 26 maggio 2025, l'INPS ha provveduto a fornire le modalità operative in riferimento all'indennità in oggetto.

Ricordiamo che la citata Legge ha modificato l'art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001 elevando in via strutturale l'indennità del congedo parentale all'80% della retribuzione per 3 mesi, entro il 6° anno di vita del bambino. In particolare, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che:

a. hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, l'aumento all'80% della retribuzione dell'indennità del congedo per il 2° mese entro il 6° anno di vita del bambino (prima era al 60%);
b. hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, a regime dal 2025, l'elevazione all'80% della retribuzione dell'indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il 6° anno di vita del bambino.

Alla luce delle indicazioni operative fornite dall'INPS con la suddetta circolare, riteniamo utile riepilogare gli aspetti principali legati all'indennità di congedo parentale. Di seguito, forniamo l'elenco degli argomenti trattati.

1. SOGGETTI DESTINATARI;
2. ELEVAZIONE DELL'INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE;
3. DECORRENZA DELLA NUOVA DISPOSIZIONE;
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA;
5. MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEL CONGEDO NEL FLUSSO UNIEMENS.

1. SOGGETTI DESTINATARI

Per determinare la platea dei beneficiari della novella normativa in oggetto, dato che il legislatore ha modificato unicamente l'articolo 34 del D.Lgs. n. 151/2001, l'aumento dell'indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti. Tutte le altre categorie di lavoratori, inclusi gli autonomi (Capo XI del T.U.) e gli iscritti alla Gestione separata (art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335), rimangono escluse.

Pertanto, nel caso in cui un genitore sia lavoratore dipendente e l'altro genitore appartenga a un'altra categoria lavorativa, l'elevazione dell'indennità all'80% della retribuzione per i mesi di congedo parentale, come previsto dal novellato articolo 34, comma 1, del T.U., sarà corrisposta solo al genitore lavoratore dipendente.

2. ELEVAZIONE DELL'INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE

La Legge di Bilancio 2025 eleva l'indennità dal 60% all'80% della retribuzione per il mese di congedo parentale già introdotto dalla Legge di Bilancio 2024. Inoltre, prevede un'ulteriore elevazione dal 30% all'80% per un altro mese di congedo, che si aggiunge alle elevazioni già disposte dalle Leggi di Bilancio 2023 e 2024.
Di conseguenza, con la nuova formulazione dell'articolo 34, comma 1, del Testo Unico (T.U.), l'indennità di congedo parentale all'80% è riconosciuta per un massimo di 3 mesi per ogni coppia genitoriale.

Requisiti di fruizione

L'elevazione dell'indennità all'80% è condizionata alla fruizione dei mesi di congedo parentale entro i 6 anni di vita del minore. Per i genitori adottivi o affidatari/collocatari, l'elevazione si applica a condizione che i mesi di congedo siano fruiti entro i 6 anni dall'ingresso del minore in famiglia (in caso di adozione o affidamento) e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età del minore.
L'elevazione dell'indennità riguarda tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

Gestione dei 3 mesi all'80%

I 3 mesi indennizzabili all'80% possono essere fruiti da entrambi i genitori, in modo ripartito tra gli stessi, oppure interamente da uno solo. Si precisa che la fruizione "alternata" tra i genitori, prevista dal novellato articolo 34 del T.U., non impedisce la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come già consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
Si ricorda che, come stabilito dall'articolo 32 del T.U., il limite massimo complessivo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di 10 mesi (elevabili a 11 mesi se il padre si astiene per un periodo non inferiore a 3 mesi, anche frazionato). Questo periodo deve essere fruito entro i 12 anni di vita del figlio o dall'ingresso del minore in famiglia.

Nello specifico:

- alla madre spettano 3 mesi indennizzabili non trasferibili all'altro genitore;
- al padre spettano 3 mesi indennizzabili non trasferibili all'altro genitore;

- ad entrambi i genitori spetta un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, da ripartire tra loro.

Alla luce delle modifiche all'articolo 34, comma 1 del T.U., il congedo parentale per entrambi i genitori o per il "genitore solo" è indennizzabile come segue:

- **un mese** è indennizzato all'**80%** della retribuzione, da fruire entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia (Legge di Bilancio 2023).
- **un ulteriore mese** è indennizzato all'**80%** della retribuzione, da fruire entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia (Legge di Bilancio 2024 e Legge di Bilancio 2025).
- **un ulteriore mese** è indennizzato all'**80%** della retribuzione, da fruire entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia (Legge di Bilancio 2025).
- **6 mesi** sono indennizzati al **30%**, a prescindere dalla situazione reddituale.
- i **rimanenti 2 mesi non sono indennizzati**, salvo che il richiedente rientri nelle condizioni reddituali previste dall'articolo 34, comma 3, del T.U.

3. DECORRENZA DELLA NUOVA DISPOSIZIONE

Le nuove disposizioni sul congedo parentale, previste dalla Legge di Bilancio 2025, si applicano ai congedi fruiti dal 1° gennaio 2025. Tali disposizioni interessano i genitori che terminano il congedo di maternità o paternità (anche per un solo giorno) **successivamente al 31 dicembre 2023** (per l'indennità dall'60% all'80% per un mese aggiuntivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2024) e **successivamente al 31 dicembre 2024** (per l'indennità dal 30% all'80% per un ulteriore mese introdotto dalla Legge di Bilancio 2025).

Precisiamo che tali date non sono una condizione per il diritto all'indennità maggiorata, ma il **termine iniziale di decorrenza** delle nuove disposizioni. Nel calcolo della fine del congedo di maternità si includono anche i periodi di interdizione prorogata dopo il parto e gli eventuali giorni non goduti prima del parto.

Di seguito, un riepilogo delle diverse casistiche:

Per i minori nati o adottati/affidati/collocati:

1) **Prima del 1° gennaio 2023:** l'indennità all'80% spetta per un massimo di **un mese** (Legge di Bilancio 2023), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2022.
2) **Dal 1° gennaio 2023:** l'indennità all'80% spetta per un massimo di **un mese** (Legge di Bilancio 2023), indipendentemente dalla fruizione del congedo di maternità o paternità, purché vi sia un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.
3) **Prima del 1° gennaio 2024:** l'indennità all'80% spetta per un massimo di **due mesi** (Leggi di Bilancio 2023 e 2024), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2023. In caso contrario, si ha diritto a un solo mese indennizzato all'80% (come sopra).

4) **Dal 1° gennaio 2024:** l'indennità all'80% spetta per un massimo di **due mesi** (Leggi di Bilancio 2023 e 2024), indipendentemente dalla fruizione del congedo di maternità o paternità, purché vi sia un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.
5) **Prima del 1° gennaio 2025:** l'indennità all'80% spetta per un massimo di **tre mesi** (Leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024. In caso contrario, si ha diritto a due mesi indennizzati all'80% (come sopra).
6) **Dal 1° gennaio 2025:** l'indennità all'80% spetta per un massimo di **tre mesi** (Leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025), indipendentemente dalla fruizione del congedo di maternità o paternità, purché vi sia un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La presentazione della domanda di congedo parentale è ammessa unicamente in modalità telematica, attraverso uno dei canali di seguito indicati:

- ➔ il portale istituzionale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS);
- ➔ il Contact center Multicanale;
- ➔ gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

5. MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEL CONGEDO NEL FLUSSO UNIEMENS

A partire da gennaio 2025 (o febbraio 2025 per le aziende con calendario differito), entrano in vigore nuovi codici evento (PG4 e PG5, per uso giornaliero/orario) e nuovi codici conguaglio (L331) che sostituiscono i precedenti (PG0, PG1, PG2, PG3, L328, L330). Pertanto, i vecchi codici andranno usati solo per i flussi regolarizzativi relativi a periodi fino al 31 dicembre 2024.

I nuovi codici dovranno essere impiegati anche per conguagliare i periodi (inclusi quelli residui) delle Leggi di Bilancio 2023 e 2024 (pari a uno o due mesi).

Per gli eventi fruiti da gennaio a giugno 2025 e indennizzati al 30% anziché all'80%, i datori di lavoro dovranno restituire l'indennità al 30% (M047) e conguagliare quella all'80% (L331) tramite le denunce di competenza di luglio, agosto o settembre 2025, senza modificare i codici evento.

***

A disposizione per ogni eventuale necessità, si porgono i migliori saluti.

Consulenti
(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)